

Individuazione del responsabile della contaminazione da idrocarburi rinvenuta nelle acque sotterranee di uno stabilimento industriale

T.A.R. Piemonte, Sez. II 16 ottobre 2025, n. 1426 - Bellucci, pres.; Fardello, est. - ALFA (*Omissis*) S.p.A. (avv.ti Merani e Serventi) c. Provincia di Asti (n.c.) ed a.

Acque - Contaminazione da idrocarburi - Diffida ad effettuare la bonifica - Responsabile dell'evento di superamento per il parametro idrocarburi presente nelle acque sotterranee.

(*Omissis*)

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 13.04.2022, -ALFA-- -OMISSIS-S.p.a. (di seguito, *breviter*, anche solo “-ALFA-”) ha impugnato la determina dirigenziale n. -OMISSIS-del -OMISSIS- con cui la Provincia di Asti l’ha individuata come responsabile della contaminazione da idrocarburi rinvenuta nelle acque sotterranee dello stabilimento industriale c.d. -OMISSIS-durante lo svolgimento dell’attività di caratterizzazione relativa alla già nota contaminazione da solventi clorurati, ordinandole di procedere entro sei mesi ad un aggiornamento sotto tale profilo dell’analisi di rischio presentata per la pregressa contaminazione da-BETA-(di seguito, *breviter*, anche solo “-BETA-”), oppure di presentare un progetto di bonifica specifico per la nuova contaminazione rilevata.

2. Deve premettersi che lo stabilimento in questione ha avviato la propria produzione agli inizi del secolo scorso ed è stato gestito nel tempo da diverse società. In estrema sintesi, sino al 1986 è stato controllato da una serie di società cui è succeduta infine -BETA- (attraverso una serie di complesse operazioni di acquisizioni e/o incorporazioni). Nel 1986 è passato nella titolarità dell’odierna ricorrente la quale lo ha gestito direttamente sino al 1993 e lo ha poi concesso in locazione e gestione ad altra società oggi denominata -GAMMA- S.p.a. (di seguito, *breviter*, anche solo “-GAMMA-”), alla quale sono in seguito subentrate altre società, prima che lo stabilimento rientrasse nel 2017 nella definitiva disponibilità della ricorrente, senza che quest’ultima abbia da allora proseguito o comunque riattivato la precedente attività industriale.

A seguito dell’emersione della contaminazione del sito, con determina dirigenziale n. -OMISSIS-, la Provincia di Asti ha diffidato la società -DELTA-(poi fusa per incorporazione in -BETA-) di procedere alla bonifica da cromo esavalente e da solventi clorurati di una parte dello stabilimento (la c.d. “vecchia cromatura”), dove l’attività produttiva era proseguita sino al 1980, per poi essere trasferita in altra area dello stabilimento (la c.d. “nuova cromatura”). Tale provvedimento è stato impugnato da -BETA-, ma il relativo ricorso è stato respinto con sentenza di questo TAR n. -OMISSIS-, confermata dalla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-.

Nel frattempo, in data -OMISSIS-, -BETA- ha spontaneamente presentato, in (asserita) qualità di mero soggetto interessato ai sensi dell’art. 245 del D. Lgs. 152/2006, il piano di caratterizzazione relativo alla contaminazione da solventi clorurati delle acque sottostanti l’intera area dello stabilimento industriale.

Nelle more del relativo procedimento, con determina dirigenziale n. -OMISSIS-, la Provincia ha tuttavia individuato quali corresponsabili della predetta contaminazione delle acque sotterranee sia -DELTA-(ora -BETA-), sia -ALFA-, sia -GAMMA-, ordinando a tutte e tre le predette società di dar corso alle operazioni di bonifica ed ingiungendo alle ultime due di trasmettere, entro trenta giorni, eventuali integrazioni al piano di caratterizzazione già presentato dalla prima. Anche tale provvedimento è stato impugnato dall’odierna ricorrente con ricorso che, nelle more del presente giudizio, è stato respinto con sentenza di questo TAR n. 905/2024.

Tralasciando gli ulteriori sviluppi procedurali e processuali non strettamente rilevanti ai fini del presente ricorso, basti evidenziare che è nell’ambito dell’esecuzione del piano di caratterizzazione presentato da -BETA- (ed approvato dal competente -OMISSIS-con determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-) che è stata riscontrata anche la presenza di idrocarburi nelle acque sotterranee (nonché nei terreni e nella rete fognaria dello stabilimento) che la Provincia, con la determinazione dirigenziale oggetto della presente impugnativa, ha imputato stavolta in via esclusiva all’odierna ricorrente -ALFA-, senza pertanto riconoscere una corresponsabilità anche delle altre due società, -BETA- e -GAMMA- (come invece avvenuto per la contaminazione storica da solventi clorurati). Ciò in quanto, ad avviso dell’Amministrazione provinciale, la rilevata contaminazione da idrocarburi non sarebbe riconducibile all’attività produttiva svolta sino al 1996 dalle tre società già coinvolte nel procedimento di bonifica, ma si collocherebbero in un momento successivo e sarebbe verosimilmente connessa “a pulizie improprie di serbatoi e vasche, incuria nella gestione di fusti e bidoni, possibili sversamenti accidentali e negligenza nelle attività di manutenzione della rete fognaria, ovvero situazioni connesse ad una gestione omissiva di sorveglianza e controllo da parte del soggetto proprietario” (quindi, da parte di -ALFA-).

3. La ricorrente impugna tale provvedimento (con un unico motivo di ricorso rubricato “Violazione di legge in riferimento all’art. 244 del D.Lgs. 152/2006 - Eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà

ed illogicità manifesta - Travisamento e mancata considerazione dei fatti, arbitrarietà, e illogicità dell'azione amministrativa") contestando, in estrema sintesi, la valutazione della Provincia di non riconducibilità di tale inquinamento all'attività produttiva storica svolta nello stabilimento e sostenendo che la stessa sia viziata sia sotto il profilo istruttorio che sotto quello motivazionale.

4. L'Amministrazione provinciale non si è costituita in giudizio.

5. In vista della trattazione del merito del ricorso, la ricorrente ha depositato documentazione sopravvenuta ed una memoria difensiva in cui ha dato atto degli ulteriori sviluppi della vicenda. In particolare, ha evidenziato di aver fruttanto dato comunque esecuzione a quanto imposto dal provvedimento impugnato, svolgendo (nel contraddittorio con gli enti competenti) ulteriori attività di analisi della situazione di inquinamento, all'esito delle quali la stessa Provincia, con determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-, avrebbe concordato sulla necessità di operare un approfondimento di indagine per stabilire la natura e l'origine degli idrocarburi rinvenuti nelle acque sotterranee.

6. All'udienza pubblica del 09.07.2025, parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e la causa è stata trattata in decisione.

DIRITTO

7. Come già anticipato in fatto, la ricorrente contesta l'attribuzione a proprio carico della responsabilità esclusiva per la contaminazione da idrocarburi riscontrata nelle acque sotterranee dello stabilimento oramai dismesso di cui essa è attuale proprietaria, lamentando che la valutazione dell'Amministrazione provinciale di non riconducibilità di tale contaminazione alla produzione storica industriale (ma piuttosto ad errate od omesse attività manutentive e/o di sorveglianza da parte della stessa -ALFA-) sia arbitraria ed illogica, nonché il frutto di un'istruttoria superficiale e gravemente carente.

Più nel dettaglio, l'esponente sostiene che non sarebbero state adeguatamente indagate e considerate: *a)* la tipologia di idrocarburi riscontrati nelle acque sotterranee, in quanto gli stessi sarebbero in realtà "idrocarburi leggeri", che comprendono i composti alogenati, tra cui quindi anche i solventi clorurati, di cui è già nota la contaminazione e la correlazione all'attività produttiva svolta *in situ*; *b)* la tipologia del prodotto "in fase libera" estratto dal piezometro OW1, che, avendo una densità maggiore rispetto all'acqua (DNAPL), sarebbe anch'esso riconducibile ai solventi clorurati e non a idrocarburi di origine petrolifera, che essendo meno densi dell'acqua avrebbero altrimenti galleggiato sulla stessa; *c)* le risultanze delle indagini storiche tra il 1994 ed il 2000, le quali già all'epoca avrebbero riscontrato la presenza diffusa di oli minerali in tutta l'area dello stabilimento. Anche la rilevata presenza di idrocarburi nei terreni e nelle condotte fognarie (richiamata nella parte motiva del provvedimento impugnato, sebbene il dispositivo dello stesso attribuisca alla ricorrente la responsabilità della sola contaminazione delle acque sotterranee) sarebbe riconducibile alla contaminazione storica, posto che le attività produttive svolte nel sito facevano largo uso di oli assimilabili ad idrocarburi pesanti e che almeno fino agli anni '70 le caldaie erano alimentate a nafta. Peraltro, l'imponente presenza di rifiuti pericolosi nelle condotte fognarie non potrebbe essere il frutto di uno sversamento avvenuto in tempi recenti, ma piuttosto di uno sversamento continuato per decenni (come avrebbe accertato anche ARPA analizzando il materiale solido estratto dalle fognature).

8. Le predette doglianze meritano condivisione nei sensi e nei limiti di seguito indicati.

9. In linea generale, deve rammentarsi che, nelle materie in cui è chiamata a risolvere questioni tecnico-scientifiche di particolare complessità (come nel caso dell'individuazione delle cause e delle relative responsabilità rispetto a fenomeni di inquinamento ambientale), l'autorità amministrativa dispone di una discrezionalità tecnica molto ampia, sindacabile in sede giurisdizionale solo nel caso di risultati abnormi o manifestamente illogici e contraddittori (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12/07/2022, nn. 5863 e 5864; Cons. Stato, Sez. IV, 06/06/2022 nn. 4585 e 4588; Cons. Stato, Sez. II, 07/09/2020 n. 5379; T.A.R. Lazio Latina, Sez. I, 12/02/2025, n. 95; T.A.R. Veneto, Sez. IV, 17/01/2025, n. 65). L'accertamento del nesso di causalità fra una determinata presunta causa di inquinamento ed i relativi effetti si basa sul criterio di matrice civilistica del c.d. "più probabile che non", il quale richiede semplicemente che il nesso eziologico ipotizzato dall'autorità sia più probabile della sua negazione (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 22/-OMISSIS- n. 10; Cons. Stato, Sez. IV, 12/07/2022, nn. 5863 e 5864; TAR Lazio Latina, Sez. I, 07/11/2024 n. 708). La nozione di causa dell'inquinamento, in applicazione del principio "chi inquina paga" (che consiste nell'addossare ai soggetti responsabili i costi cui occorre far fronte per prevenire, ridurre o eliminare l'inquinamento prodotto), va peraltro intesa in termini di aumento del rischio, ovvero come contribuzione da parte del produttore al rischio del verificarsi dell'inquinamento (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10/03/2025, n. 1969 Cons. Stato, Sez. IV, 21/02/2023, n. 1776). L'accertamento di un tale contributo causale può essere compiuto dall'amministrazione anche avvalendosi di presunzioni semplici *ex art.* 2727 c.c. (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 04/09/2024, n. 7420; T.A.R. Veneto, Sez. IV, 17/01/2025, n. 65; T.A.R. Brescia, Sez. I, 14/06/2023, n.522), quali, ad esempio, la vicinanza dell'impianto dell'operatore all'inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell'esercizio della sua attività (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10/03/2025, n. 1969; Cons. Stato, Sez. VII, 04/09/2024, n. 7420; Corte giust. UE, 4 marzo 2015, in causa C-534/13). Resta, tuttavia, la necessità che la valutazione compiuta dall'amministrazione sia sorretta da un'adeguata istruttoria e da un'esauriente motivazione in ordine all'accertamento della causa dell'inquinamento e della conseguente individuazione dei soggetti responsabili dello stesso (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22/11/2024, n. 9398; T.A.R. Sicilia Catania, Sez. II, 28/01/2025, n. 291).



10. Ebbene, ad avviso del Collegio, non può ritenersi che l'istruttoria svolta nel caso in esame dalla Provincia di Asti sia stata completa ed adeguata, in particolare per il dirimente ed assorbente profilo che non risulta essere stata previamente compiuta un'analisi approfondita sulla tipologia dei idrocarburi rinvenuti nelle acque sotterranee del sito industriale, non potendosi pertanto escludere che la loro presenza, come sostiene la ricorrente, possa ricondursi (quantomeno in parte) all'attività produttiva svolta nel sito prima del 1996.

D'altra parte, depongono inequivocabilmente per la sussistenza di tale originario vizio istruttorio anche i successivi sviluppi procedurali e, in particolare, la sopravvenuta determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- (espressamente qualificata quale "aggiornamento" della determinazione dirigenziale impugnata nel presente giudizio: doc. 20 parte ricorrente) con cui la Provincia, dopo aver richiamato alcune incertezze e perplessità sorte nel proseguo del procedimento di bonifica sulla natura della rilevata contaminazione da idrocarburi, ha ritenuto necessario "operare un approfondimento di indagine volto a meglio determinare ed analizzare la presenza di Idrocarburi Petroliiferi, sia in fase libera che parzialmente in fase disciolta", onerando di tale supplemento istruttorio, in solido tra loro, l'odierna ricorrente -ALFA-, -BETA- e -GAMMA- (vale a dire tutti i soggetti che la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- aveva, a suo tempo, individuato come coresponsabili della contaminazione da solventi clorurati delle acque sotterranee).

In particolare, nella parte motiva della predetta sopravvenuta determinazione dirigenziale l'Amministrazione provinciale richiama espressamente:

- la conferenza dei servizi del -OMISSIS-, dove è stata "evidenziata la necessità di operare ulteriori approfondimenti sulla estensione della contaminazione da idrocarburi, essendo sorte perplessità connesse alla corretta lettura dei dati, in quanto l'analisi degli idrocarburi totali include gli alogenati";
- il tavolo tecnico tenutosi il -OMISSIS-, all'esito del quale "si è concordato che occorresse effettuare un approfondimento tecnico in merito alla natura degli idrocarburi presenti in falda";
- il contributo ARPA prot. -OMISSIS-, che ha evidenziato l'impossibilità, allo stato, di "esprimere una valutazione compiuta degli esiti analitici riferiti al piezometro OW1 con la finalità di distinguere, nella frazione leggera, la componente idrocarburica da quella clorurata", mentre "per quanto attiene ai piezometri OW2 e CTW4" vi sarebbe convergenza "nell'affermare che la frazione leggera è ascrivibile sostanzialmente ai composti clorurati";
- il parere richiesto ad un collegio di esperti (composto da un chimico ed un ingegnere ambientale), secondo cui: a) "occorre porre in chiara evidenza che la determinazione degli idrocarburi leggeri, secondo il metodo analitico ISPRA Man 123 2015 (utilizzato da ARPA), comprende sia idrocarburi di origine petrolifera (aromatici ed alifatici) sia diverse classi di composti derivanti dagli idrocarburi stessi quali i composti alogenati, inclusi quindi i solventi clorurati: in particolare, il risultato fornito secondo il metodo ISPRA Man 123 2015 non discrimina le diverse famiglie di composti idrocarburici, rendendo quindi necessario eseguire ulteriori analisi per determinare il contributo dato dalle diverse classi idrocarburiche"; b) "ai fini del superamento di tale criticità, occorre che il valore degli idrocarburi leggeri venga correlato alla presenza dei composti clorurati presenti in Sito e, quindi, ulteriormente analizzato per verificare se il superamento dei limiti vada associato agli idrocarburi di origine petrolifera (ipoteticamente di nuova individuazione) o ai composti alogenati di cui i solventi clorurati (storicamente presenti nel sito) fanno parte"; c) "in ogni caso, a prescindere dalle variazioni ascrivibili alle diverse metodiche analitiche dei laboratori, e dagli errori dovuti all'incertezza della misura per le elevate concentrazioni di composti clorurati presenti, risulta evidente la presenza minoritaria degli idrocarburi petroliferi (idrocarburi – frazione estraibile) rispetto alla presenza di composti clorurati".

Nel disporre il nuovo approfondimento di indagine sulla contaminazione da idrocarburi presenti nelle acque sotterranee dello stabilimento, la Provincia ha peraltro espressamente evidenziato (cfr. pag. 5 della determinazione datata -OMISSIS-) che:

- "alla luce della storicità del sito e di quanto appreso dall'analisi documentale, la contaminazione da idrocarburi potrebbe comunque essere associata, o comunque essere originata, dagli stessi procedimenti industriali che hanno portato al rilascio di solventi clorurati nei terreni e nelle acque di falda, essendo i solventi clorurati impiegati per le operazioni di pulizia delle parti meccaniche in fase di lavorazione, parti meccaniche contaminate da grassi, oli e derivati idrocarburici pesanti, presenti come residui dopo i processi di lavorazione";
- "i solventi clorurati utilizzati nelle operazioni di lavaggio potrebbero ragionevolmente aver asportato questi residui oleosi dalle superficie delle parti meccaniche, trasportando in soluzione anche gli idrocarburi ripuliti dai macchinari e dalle attrezzature che, una volta giunti nell'acquifero, si sarebbero separati tra fondo e superficie";
- "è necessario capire se l'eventuale contaminazione da idrocarburi petroliferi sia una contaminazione secondaria direttamente legata alla presenza dei solventi clorurati, mediante un confronto del rapporto tra la concentrazione dei solventi clorurati e quella degli idrocarburi".

È evidente, dunque, che il contenuto di tale sopravvenuta determinazione provinciale, da una parte, conferma la carenza ed incompletezza dell'originaria istruttoria che aveva portato all'attribuzione dell'esclusiva responsabilità della contaminazione da idrocarburi alla società ricorrente, dall'altra, non potrà che condurre (in esito agli approfondimenti di indagine in corso) ad una rivalutazione da parte della Provincia sulle effettive responsabilità in ordine a tale inquinamento (attraverso il doveroso riesercizio del proprio potere di cui all'art. 244 del D. Lgs. 152/2006).

11. Da qui la fondatezza del ricorso, cui consegue l'annullamento del provvedimento impugnato.

12. La particolarità e complessità fattuale della vicenda giustifica, tuttavia, la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese di lite compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti coinvolti nei fatti di causa.

(Omissis)

